

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 18 febbraio 2014, n. 306.

Ordine del giorno - Adozione di interventi da parte della Giunta regionale volti a scongiurare la soppressione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria dell'Umbria con sede in Perugia.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la mozione, con richiesta di trattazione immediata, presentata in data 18 febbraio 2014 dai consiglieri Locchi, Carpinelli, Nevi, Zaffini, Monni, Dottorini, Goracci e Cirignoni, concernente: "Adozione di interventi da parte della Giunta regionale volti a scongiurare la soppressione del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria dell'Umbria con sede in Perugia." (Atto n. 1456);

Atteso che detta mozione è stata inserita all'ordine del giorno di seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 98, comma 2, del Regolamento interno;

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

**all'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge
dai 24 Consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Preoccupata dalle notizie riguardanti la proposta del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di sopprimere il Provveditorato regionale dell'Umbria per accorpandolo alla Regione Lazio;

Consapevole dell'esperienza virtuosa, esistente nella regione Umbria, in merito all'attenzione da sempre dedicata ai problemi del sistema degli Istituti penitenziari e per le condizioni e la qualità della vita dei detenuti, che tanti proficui risultati ha prodotto negli ultimi anni;

Ricordando i positivi e fruttuosi percorsi aperti, per la risoluzione delle problematiche relative, grazie alla collaborazione tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, e la Giunta regionale stessa,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare ogni iniziativa utile al fine di mantenere nella regione Umbria la *governance* del comparto penitenziario regionale, conservando la sede del Provveditorato di Perugia.

I Consiglieri segretari
Fausto Galanello
Alfredo De Sio

Il Presidente
EROS BREGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2014, n. 39.

Art.14, comma 2, legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. Nuove norme regolamentari per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione a seguito del sisma del 15 dicembre 2009 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'articolo 14 della legge regionale del 8 febbraio 2013, n. 3, "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009" che concede ai nuclei familiari, la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione per gli anni 2013, 2014 e 2015 e nei limiti massimi fissati con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010;

Visto in particolare il comma 2 del succitato articolo, il quale incarica la Giunta regionale di regolamentare, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi;

Vista l'ordinanza del 23 giugno 2011, n. 164, recante "Sisma del 15 dicembre 2009. Autonoma sistemazione. Proroga al 31 dicembre 2011 e nuove modalità per l'erogazione dei contributi" che ha disposto le modalità per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2012;

Vista le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 410 dell'8 maggio 2013 e n. 1205 del 28 ottobre 2013;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, che disciplina, in attuazione a quanto stabilito dall'art.14, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2013, n.3, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione da destinare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

3) di incaricare il Dirigente del servizio "Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie", ad effettuare una verifica contabile al 31 dicembre 2014, per accertare se ci sono le condizioni economiche per proseguire, a regole invariate, nella erogazione del contributo dell'autonoma sistemazione a tutto il 31 dicembre 2015;

4) di dare atto che alla copertura finanziaria si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5427 aperta presso la Banca d'Italia ed intestata alla Presidente della Regione Umbria;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

La vicepresidente
CASCIARI

(su proposta della presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art.14, comma 2, legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. Nuove norme regolamentari per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione a seguito del sisma del 15 dicembre 2009 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con l'articolo 14 della legge regionale del 8 febbraio 2013, n. 3, "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009" è stato stabilito di concedere ai nuclei familiari, la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei limiti massimi fissati con l'Ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3853/2010.

In particolare il comma 2 del succitato articolo incarica la Giunta Regionale di regolamentare, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi;

L'ordinanza del 23 giugno 2011, n. 164, "Sisma del 15 dicembre 2009. Autonoma sistemazione. Proroga al 31 dicembre 2011 e nuove modalità per l'erogazione dei contributi", dispone le modalità per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione, modalità mantenute, a seguito di proroga, fino al 31 dicembre 2012.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 410 dell'8 maggio 2013 sono state confermate le stesse modalità dettate dall'ordinanza n. 164/2011, ed è stato stabilito di riprogrammare il contributo a decorrere dal 1° luglio 2013;

Considerato che non è stato possibile giungere ad un'intesa con i Comuni interessati per modificare le modalità di erogazione del contributo, con successivo atto di Giunta n. 1205 del 28 ottobre 2013, si è stabilito di prorogare ulteriormente le modalità dettate dall'Ordinanza commissariale n.164/2011 fino al 31 dicembre 2013;

Da controlli contabili effettuati sulle risorse disponibili è emersa la necessità improrogabile di modificare gli importi del contributo dell'autonoma sistemazione, stante la scarsità delle risorse a disposizione per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, con l'obiettivo di concretizzare economie da destinare a tale scopo e consentire l'erogazione dello stesso a tutto il 2015;

È comunque necessario un ulteriore controllo contabile, da effettuare in data 31 dicembre 2014, per accertare se ci sono le condizioni economiche per continuare a concedere il contributo dell'autonoma sistemazione con i criteri stabiliti dal presente atto a tutto il 31 dicembre 2015.

Per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A)**Art. 1***(Ammissibilità)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione, di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, è concesso ai nuclei familiari che alla data del 15 dicembre 2009 occupavano in qualità di proprietari, usufruttuari, affittuari o comodatari, in modo stabile e continuativo unità immobiliari che siano state sgomberate a seguito di ordinanza sindacale;
2. Il contributo concesso ai nuclei familiari di cui al comma 1, è stabilito in relazione agli importi e alle caratteristiche fissate nei successivi articoli;

Art. 2*(Ammontare del contributo)*

1. Il contributo mensile per l'autonoma sistemazione è stabilito:
 - a) Per i proprietari e per gli usufruttuari in euro 200,00 a persona fino ad un massimo di euro 600,00 mensili per nucleo familiare;
 - b) Per gli affittuari o/e per i comodatari dalla maggiore spesa sostenuta e documentata rispetto alla situazione risultante alla data del 15 dicembre 2009. Il totale del contributo non può comunque superare l'importo di euro 600,00 mensili per nucleo familiare.
2. Ai nuclei familiari composti da una sola unità, il contributo mensile per l'autonoma sistemazione è stabilito:
 - a) Per i proprietari e per gli usufruttuari in euro 300,00;
 - b) Per gli affittuari o/e per i comodatari dalla maggiore spesa sostenuta e documentata rispetto alla situazione risultante alla data del 15 dicembre 2009. Il totale del contributo non può comunque superare l'importo di euro 300,00 mensili.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni e/o portatori di handicap o disabili, con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il contributo è aumentato di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati;
4. Il contributo totale non può in nessun caso superare i limiti massimi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

Art. 3*(Durata del contributo)*

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è erogato ai beneficiari aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2014;
2. Il beneficio del contributo cessa dalla data di agibilità attestata dal direttore dei lavori dell'edificio oggetto di ricostruzione e comunque non oltre il termine massimo per l'esecuzione dei lavori stabilito dall'art.13 della Deliberazione di Giunta Regionale n.411 dell'8 maggio 2013;
3. L'eventuale proroga per l'esecuzione dei lavori oltre il termine massimo stabilito dalla normativa per la ricostruzione, non modifica il termine stabilito dal precedente comma 2;
4. Il contributo per l'autonoma sistemazione termina il 31 dicembre 2015;

Art. 4

(Cumulabilità e variazioni)

1. Il periodo di erogazione ricomprende il mese in cui inizia l'autonoma sistemazione fino al mese in cui si verificano le condizioni di cui al precedente articolo 3;
2. Il contributo non è cumulabile con quello già rilasciato dai Comuni per le stesse finalità, inoltre non è dovuto:
 - a) al richiedente proprietario di altro immobile libero e disponibile, idoneo all'abitazione, sito nel Comune di appartenenza o nella Regione;
 - b) al richiedente che ha assunto la nuova residenza al di fuori della Regione Umbria;
 - c) al componente del nucleo familiare sistemato in una struttura socio-sanitaria con oneri anche parziali a carico della pubblica amministrazione;
 - d) quando viene utilizzata una struttura mobile o alternativa di proprietà del Comune.
3. L'avente diritto al contributo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda.

Art. 5

(Documentazione)

1. Resta valida la documentazione già presentata dai beneficiari ai Comuni e per la quale sono stati erogati i contributi fino al 31 dicembre 2013;
2. Eventuali nuove domande sono presentate secondo quanto previsto dall'art.5 dell'Ordinanza commissariale n.164/2011 e decorrono dalla data dell'ordinanza sindacale di sgombero.

Art. 6

(Decadenza)

1. Il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.411 dell'8 maggio 2013 (*Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3*) all'art.16, comma 2 e 3 (*Erogazione dei contributi*), e all'art.18 (*Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi*) dell'allegato 1, comporta la decadenza dal contributo.

Art. 7

(Obbligo dei Comuni)

1. Il Comune trasmette la richiesta dei fondi necessari al Presidente della Regione tramite un'apposita procedura informatica messa a disposizione dagli uffici regionali.
2. Il Comune competente provvede all'erogazione ai beneficiari previo accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.
3. La richiesta di ulteriore fabbisogno finanziario da parte del Comune è subordinata alla rendicontazione delle somme precedentemente erogate. In caso di urgente necessità, è tuttavia possibile richiedere un'anticipazione dei fondi necessari a coprire il fabbisogno di un trimestre, da rendicontare prima di un'ulteriore richiesta.
4. Il Comune è tenuto al recupero di eventuali somme indebitamente erogate e di denunciare all'Autorità giudiziaria competente i casi di dichiarazioni non veritiere.